

SINTESI RIFORMA DELLE PROFESSIONI LE INIZIATIVE DEL CNI IN MATERIA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Michele Lapenna
Consigliere Tesoriere
Consiglio Nazionale Ingegneri

LA GENESI DELLA RIFORMA

LA LEGGE 183/2011

Nella parte finale della precedente legislatura il progetto di riforma giunge a compimento con la Legge 183/2011 del 12/11/2011 che stabilisce la delegificazione degli Ordinamenti Professionali affidando la delega al governo mediante l'emanazione di un DPR di Regolamentazione nel rispetto dei principi contenuti nel *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148*

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DECRETO LEGGE MONTI 1/2012

L'art. 9 del DL n. 1/2012 del 24/01/2012 (convertito nella L. 27/2012 del 24/03/2012) ha abrogato le “tariffe professionali” prevedendo, nei casi di liquidazione giudiziaria dei compensi professionali, il ricorso a **Parametri legalmente predeterminati** per il tramite della emanazione di un DM del Ministero della Giustizia.

Provvedimento illogico e demagogico per effetto della abrogazione della inderogabilità dei minimi avvenuta con il cosiddetto decreto Bersani.

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DECRETO LEGGE MONTI 1/2012

L'art.9 ha anche previsto che, in sostituzione delle «abrogate» tariffe, i compensi professionali devono essere **pattuiti fra le parti** tenendo conto del criterio della adeguatezza all'importanza dell'opera, nonché specificando, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di oneri e contributi.

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DECRETO LEGGE MONTI 1/2012

L'art.9 del DL 1/2012 ha generato il **problema della mancanza di uno strumento normativo per la determinazione**, da parte delle stazioni appaltanti, del corrispettivo da porre a base di gara e per la classificazione dei servizi nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (D.lgs.. 163/2006)

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DECRETO SVILUPPO 2012

Il legislatore è intervenuto a sanare tale criticità attraverso l'art.5 del DL n. 83 del 26/06/2012 recante "Determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" (convertito con modificazioni nella L.7 agosto 2012, n. 134) che modifica il comma 2, art. 9 D.L 1/2012 introducendo:

parametri predeterminati di riferimento per determinare la base d'asta per gli incarichi pubblici di progettazione e/o tecnici.

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DECRETO SVILUPPO 2012

Dopo le modifiche introdotte dall'art.5 del DI 83 *Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria si applicano i parametri individuati con il decreto del Ministero della Giustizia da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti.*

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DECRETO SVILUPPO 2012

L'art.5 del DI 83 prevede un **regime transitorio**, destinato a perdurare fino all'approvazione del Dm di cui al 1° comma dell'art. 9 DL 1/2012, durante il quale **continueranno ad applicarsi le tariffe professionali e la classificazione vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012 (DM 04/04/2001 e le classificazioni di cui all'art. 14 L. n. 143/1949)** sempre ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DM PARAMETRI OPERE PUBBLICHE

In sintesi il nuovo DM dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 5 DL 83/2012:

- 1) I parametri per la determinazione della base d'asta per l'affidamento degli incarichi di progettazione;
- 2) La classificazione delle prestazioni.

LA GENESI DELLA RIFORMA

IL DECRETO 20 luglio 2012, n. 140

*Regolamento per la **determinazione dei parametri per la liquidazione** da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.*

è in vigore dal
23 Agosto scorso

IL REGOLAMENTO SULLA RIFORMA

IL DPR 137/2012 DEL 7/08/2012

La regolamentazione prevista dalla legge 183/2011 viene finalmente si attua con il Dpr 137/2012 *recante “Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*

è in vigore dal **15 Agosto 2012**

IL DPR 137/2012 DEL 7/08/2012 PREVEDE:

- L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA (art. 7)

*Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale ogni professionista **ha l'obbligo di curare il costante aggiornamento della propria competenza professionale***

La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare. Ai Consigli Nazionali, sentito il ministero vigilante, è affidato il compito di regolamentare gli obblighi di formazione continua. Il regolamento è stato adottato dal CNI, acquisito il parere del Ministero della Giustizia, il 21/06/2013 lo stesso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero il 15/07/2013.

IL DPR 137/2012 DEL 7/08/2012 PREVEDE:

• **OBBLIGO DI ASSICURAZIONE** (art. 5) per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

la **RC professionale è obbligatoria da agosto 2013**.

Il professionista è tenuto a stipulare, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale.

La violazione costituisce illecito disciplinare.

I Consigli Nazionali e gli Enti di Previdenza possono negoziare polizze collettive.

IL DPR 137/2012 DEL 7/08/2012 PREVEDE:

•IL TIROCINIO (art. 6)

1. E' OBBLIGATORIO SOLO PER LE PROFESSIONI CHE LO PREVEDEVANO NEI REGOLAMENTI PREVIGENTI LA RIFORMA.
2. HA UNA DURATA MASSIMA DI 18 MESI.
3. PUO' ESSERE SVOLTO IN PARTE ALL'ESTERO O ALL'ULTIMO ANNO DI UNIVERSITA.

*“Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di **diciotto mesi** (..). Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore **a sei mesi**, presso enti o professionisti di altri Paesi (..), può essere altresì svolto per i primi sei mesi(..) in concomitanza con **l'ultimo anno del corso di studio** per il conseguimento della laurea necessaria.*

IL DPR 137/2012 DEL 7/08/2012 PREVEDE:

- **LA PUBBLICITA' INFORMATIVA (art. 4)**

*E' ammessa con ogni mezzo la **pubblicità informativa** avente ad oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione e i compensi richiesti per le prestazioni.*

La pubblicità deve essere veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.

IL DPR 137/2012 DEL 7/08/2012 PREVEDE:

- **I CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI (art. 8)**

Si separano le funzioni amministrative e quelle disciplinari che vengono affidate ad organi diversi da quelli che svolgono funzioni amministrative.

Si stabilisce l'incompatibilità tra le cariche di consigliere dell'ordine e di componente dei consigli di disciplina. E' prevista la possibilità dell'ingresso nei consigli di disciplina di soggetti esterni all'albo.

I Consigli Nazionali devono emanare i Regolamenti attuativi dei Consigli Disciplinari, sentito il Ministero Vigilante, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di Riforma (15/08/12). Il CNI ha approvato il regolamento il 23/11/2012.

IL CNI E LA RIFORMA

- **La riforma impatta fortemente sul nostro Ordinamento Professionale**
- **Il CNI insieme alle altre professioni tecniche, pur non condividendola in pieno, ha fatto di tutto perché fosse attuata**
- **Occorre guardare alla riforma non guardando all'esistente ma proiettandoci nel futuro impegnandoci ad attuarla presto e bene**
- **Dobbiamo riformare il nostro modo di concepire la professione adeguandolo alla contemporaneità ad una economia oramai globalizzata**

IL CNI E LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

- Il CNI ambisce ad essere forza sociale e in questa ottica è stato promotore della Rete delle Professioni Tecniche
- Come forza sociale il CNI si impegnerà perché si facciano le vere riforme che riguardano i settori strategici del paese, per le quali poco e nulla è stato fatto quali Banche, Energia, Sistema Istituzionale e Burocrazia
- Come forza sociale attendiamo che governo e parlamento valorizzino le proposte che abbiamo messo al servizio del paese in materia di Ambiente, Sicurezza, Trasparenza della P.A., Rigenerazione delle Città, sulle Funzioni di Sussidiarietà che possiamo svolgere come strumento innovativo contro la burocrazia

PROPOSTA DI MODIFICHE

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei Contratti Pubblici Relativi a Lavori, Servizi e Forniture

DPR 5 OTTOBRE 2010, N.207
Regolamento Di Esecuzione del Decreto Legislativo 163/2006

LUGLIO 2013

OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- **Esternalizzazione dei Servizi Professionali Abrogazione comma 6 art.90 Codice**

Il **comma 6 dell'art. 90** prevede che le amministrazioni aggiudicatrici **possono affidare** le attività di progettazione , **ai soggetti esterni**, in caso di **carezza in organico** di personale tecnico, o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, o in caso di lavori di speciale complessità casi che **devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.**

Il ricorso alla **progettazione interna** ha portato come conseguenza ad un abbassamento dei livelli qualitativi dei progetti con il conseguente notevole incremento dei costi legati alle carenze progettuali.

OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- **Esternalizzazione dei Servizi Professionali Abrogazione comma 6 art.90 del Codice**

La **fase progettuale** si conferma **l'anello debole** del processo di realizzazione dell'opera pubblica e spesso la qualità delle **progettazioni interne** alle stazioni appaltanti **non sono in linea con gli standard di qualità** finendo per determinare il sistematico ricorso alle varianti in corso d'opera con il conseguente notevole incremento dei costi derivanti anche dal frequentissimo contenzioso.

A seguito di tale abrogazione, le stazioni appaltanti potranno liberamente affidare i servizi di progettazione a tutti i soggetti di cui all'art.90 comma 1 (dalla lettera a alla lettera h), venendo meno ogni priorità per l'affidamento a dipendenti delle stesse amministrazioni.

OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- **Ribassi modifica art. 91 Codice**

La modifica è tesa a ridurre i ribassi prevedendo che, nelle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura d'importo inferiore ai 100.000 euro, qualora si utilizzi il criterio del prezzo più basso si debba sempre procedere alla esclusione automatica delle offerte anomale.

OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE


- **Requisiti di Partecipazione art. 263 Regolamento**

La modifica è tesa a ridurre i requisiti di partecipazione alle gare prevedendo che:

1. Il Curriculum sia **utilizzabile** per **15 anni** e non **5**

2. Eliminare il requisito inerente il numero dei **dipendenti**

In relazione al requisito relativo al numero dei dipendenti abbiamo predisposto un **Esposto all'Autorità Garante per la Concorrenza** per la palese violazione del mercato verificatosi nel settore dei servizi di Ingegneria e Architettura per effetto del requisito dovuto ai dipendenti.



OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- **Appalti di Progettazione ed Esecuzione art. 53 Codice**

La modifica è tesa a prevedere nel caso di **Appalti Integrati** la **corresponsione diretta al progettista** del compenso corrispondente alla progettazione con espressa indicazione nel bando di gara.

Attualmente le **Stazioni Appaltanti hanno facoltà di prevederlo e non l'obbligo**, nella gran parte dei casi il pagamento degli oneri della progettazione viene corrisposta all'appaltatore con la conseguente debolezza determinatasi tra l'impresa, che intrattiene tutti i rapporti con la S.A., e il progettista o i progettisti.

OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- **Concorsi di Progettazione e di Idee artt. 98 e 108 codice**

La modifica è tesa a favorire **l'accesso dei giovani** mediante una maggiore diffusione dei concorsi.

Si propone inoltre l'affidamento dei successivi livelli di progettazione ai vincitori del concorso con la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti previsti a valle del concorso

- **Offerta Economicamente più vantaggiosa - Commissioni Giudicatrici art. 120 Regolamento**

La modifica è tesa a garantire **maggior trasparenza** nelle procedure di affidamento con **l'individuazione dei commissari** mediante **sorteggio pubblico** e prevedendo un **limite ai componenti interni** alla Stazione Appaltante pari al massimo al **50%**.

INIZIATIVE CNI – OICE

- **Mettere il Progetto al centro della realizzazione dell'opera**
- **Ridurre il ruolo del settore pubblico nella progettazione riconducendolo alla fase di programmazione e di controllo delle fasi di progettazione ed esecuzione**
- **Ridurre il ruolo del in house**
- **Prevedere la regola generale che l'appalto dei lavori avvenga di norma sulla base del progetto esecutivo**
- **Prevedere l'Appalto Integrato solo per i casi in cui l'apporto progettuale dell'impresa può dare un apporto positivo nel caso cioè di elevata complessità tecnologica e impiantistica**

***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE***